



DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 178 del 20 AGOSTO 2020

SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
C.I.G :788530143C – PROROGA TECNICA

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 di D.Lgs.267 /2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 di 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto
- ;con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/07/2020, notificato il 23.07.2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom srl il Dott. Gianluca Volpe;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale



dell' Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma 2017/2019 e le schede di dettaglio con l'avvio dei servizi;
- la delibera del Commissario straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 36 del 26/02/2019 di approvazione del piano programma 2019;
- la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 23/03/2019 di approvazione del piano economico e finanziario annualità 2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.94 del 30/12/2019 di approvazione del piano programma 2020/2022;

Premesso

- che con determinazione n. 22 del 23/04/2019 si è proceduto ad indire la gara per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per mesi sei, per l'importo a base di gara di € 584.101,24, mediante procedura aperta ai sensi degli artt.3 comma 1 lett.s) 60 e 71 del D.Lgs. 19che con aprile 2016, n. 50 s.m.i.,assumendo quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo;
- che con la stessa determinazione sono stati approvati gli atti di gara:il capitolato speciale d'appalto, il bando di gara, il disciplinare di gara con gli allegati correlati, lo schema di contratto;
- che con determinazione n. 99 del 07/08/2019 si è proceduto ad approvare i verbali di gara trasmessi dalla Commissione giudicatrice e ad aggiudicare l'appalto del servizio di "somministrazione lavoro a tempo determinato per mesi sei " all'impresa **OSMOSI SPA** con sede legale in Monza via Giuseppe Ugolini n. 6 C.F.08517490960 che ha conseguito un punteggio di 93,73/100 e per il margine offerto del 1,001;
- che in data 19/09/2019 è stato stipulato il contratto di appalto prot..235
- che con determinazioni n.23 ..del.12/04/2020 e n.100 del 19/05/2020 si è proceduto ad una proroga tecnica del contratto in essere fino al 31/08/2020, nelle more dell'espletamento della procedura della nuova gara;
- che il bando/disciplinare e i relativi allegati sono stati pubblicati sulla GUCE nella



- GUS. 2020/S 084-198979, sulla GURI n. 49 del 29/04/2020 sui quotidiani Italia Oggi, MF/Milano Finanza e Metropolis in data 30/04/2020, all'albo Pretorio de Comune di Capaccio e sulla piattaforma della Centrale di Committenza in data 29/04/2020 con scadenza di presentazione dell'offerta alle ore 12:00 del giorno 05/06/2020;
- che con determinazione del Direttore Generale n. 119 del 09/06/2020, veniva costituita la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto ai sensi dell'art.77, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s m.i.;
 - che in data 09/07/2020 la Commissione giudicatrice ha concluso le operazioni di gara con la proposta di aggiudicazione alla Stazione appaltante all'impresa GI GROUP S.P.A con sede legale in piazza IV Novembre 2, MILANO che ha conseguito un punteggio di 96,813/100 ed ha offerto il margine del 1,120;
 - che con nota del 17/07/2020 l'agenzia Osmosi, seconda classificata ha fatto richiesta di accesso agli atti, della prima classificata , ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.50/2016;
 - che con determinazione n..168 del. 04/08/2020 sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara, ed aggiudicato l' appalto del servizio di "somministrazione lavoro a tempo determinato per IL TRIENNIO 2020/2022 " all'impresa GI GROUP S.P.A con sede legale in piazza IV Novembre 2, MILANO che ha conseguito un punteggio di 96,813/100 ed ha offerto il margine del 1,120;
 - che , a seguito di richiesta da parte del RuP l'Agenzia Osmosi ha integrato con nota recepita al protocollo generale dell'Azienda al n. 269 del 05/08/2020, la richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'art.53; del D.Lgs. n. 50/2016;
 - che di tale richiesta è stata data comunicazione a mezzo PEC all'Agenzia GI GROUP prima classificata;
 - che l'Agenzia GI GROUP in data 04/08/2020 ha trasmesso il proprio diniego;
 - che il responsabile del procedimento dr. Antonio Rinaldi, nominato con decreto sindacale prot. n. 28130 del 29.07.2020, Direttore Generale dell'Azienda, in caso di assenza o impedimento del Direttore dott. Gianluca Volpe, con nota prot. 270 del 06/08/2020, non rilevando motivi ostativi, in quanto l'offerta tecnica non presenta segreti tecnici o commerciali di cui all'art.53, comma 5 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, ha trasmesso gli atti richiesti;
 - che tale comunicazione è stata trasmessa anche all'Agenzia GI GROUP a mezzo PEC;
 - che l'agenzia Osmosi con nota recepita al protocollo generale dell'Azienda in data 13/08/2020 al n. 296 e al protocollo generale del Comune al n. 30219/2020, ha fatto istanza di prericorso e istanza di autotutela con la quale ha chiesto l'annullamento della determinazione n. 168 del 04/08/2020 e di procedere ad una nuova valutazione della propria offerta tecnica per le motivazioni nella stessa riportate ed ha invitato e affidato l'Azienda a non procedere alla stipula del contratto;
 - che il RuP dr. Antonio Rinaldi con nota prot. 30221 del 18/08/2020 ha trasmesso l'istanza di prericorso e di autotutela dell'Agenzia Osmosi alla Commissione giudicatrice per la valutazione della stessa ed ha invitato la stessa a far pervenire entro e non oltre il 26/08/2020 una relazione esaustiva al fine di determinarsi in merito;
 - che il Presidente della Commissione ha convocato mediante posta elettronica, inviata anche all'Azienda Speciale Paistom, il seggio di gara per il giorno 25/08/2020 per l'esame e valutazione dell'istanza prodotta dalla ditta Osmosi SpA



Preso atto che

al 31/08/2020 scade la proroga tecnica e quindi il contratto in essere con l'Agenzia Osmosi SpA;

che il termine dilatorio per la presentazione di un eventuale ricorso al TAR da parte della ditta Osmosi SpA, già preannunciato nell'istanza di autotutela, scade il 03/09/2020,

Atteso

- che un eventuale interruzione dei servizi costituirebbe un blocco dell'azione amministrativa e farebbe venir meno l'interesse pubblico, in quanto l'Azienda gestisce servizi essenziali le cui prestazioni sono di rilevante interesse pubblico e generale destinate alla collettività oltre a causare problemi di ordine igienico sanitario per la mancata gestione dei servizi cimiteriali, dell'impianto di depurazione, degli impianti di sollevamento e dell'isola ecologica;

Ritenuto di procedere, ai sensi del comma 11 dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di un ulteriore proroga tecnica di un mese dal 1 settembre al 30 settembre 2020, nelle more della definizione del giudizio promosso dall'Agenzia Osmosi;

Dato atto che trattandosi di una proroga tecnica finalizzata all'espletamento della nuova gara non occorre acquisire il CIG (FAQ ANAC – tracciabilità A42)

Rilevato la regolarità contributiva come desumibile dal DURC rilasciato dall'INAIL agli atti;

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016 ss.mm.ii.;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2020;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di provvedere ad una proroga tecnica contrattuale del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 11 dell'articolo 106 del codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/20106), con l'Agenzia per il lavoro OSMOSI S.P.A con sede legale in Monza via Giuseppe Ugolini n. 6 C.F.08517490960,,per le motivazioni espresse in narrativa ed al fine di garantire la continuità dei servizi affidati fino al **30/09/2020** e, comunque fino alla conclusione del procedimento in corso della nuova gara indetta
3. Di dare atto che il servizio su indicato sarà effettuato nel rispetto delle condizioni contrattuali dell'affidamento principale ivi incluso il margine dell'impresa offerto in sede di gara
4. Di dare atto che la spesa trova copertura nel corrente bilancio 2020 ed è prevista nel piano economico – finanziario annualità 2020, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 94 del 30/12/2019.
5. La presente determinazione sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dall'Agenzia per il lavoro OSMOSI SpA tiene luogo del formale contratto.
6. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Giampaolo VOLPE